

La proroga necessaria per adeguare i sistemi informatici alla riforma del Jobs act

Il prospetto disabili a febbraio

Un mese in più per le novità su esoneri, assunzioni e bonus

DI DANIELE CIRIOLI

Slitta di un mese il termine di presentazione del prospetto informativo sui disabili. Le novità della riforma Jobs act, tra cui le modifiche su quota di riserva ed esoneri e la previsione di uno sgravio sulle assunzioni (di disabili) fatte da quest'anno, rendono necessario l'aggiornamento dei sistemi informativi. Il termine, pertanto, slitta dal 31 gennaio al 29 febbraio. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella circolare prot. n. 6725/2015.

Quota disabili. Le novità sono arrivate con modifiche dirette alla legge n. 68/1999 (diritto lavoro dei disabili) da parte soprattutto del dlgs n. 151/2015 (decreto semplificazioni). La prima novità concerne la c.d. quota di riserva, alla quale si riferisce anche il prospetto informativo oggetto di proroga. Essa rappresenta la quota (appunto) di assunzioni di disabili che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad effettuare obbligatoriamente. La modifica riguarda la quota di riserva prescritta ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: è diventata pari ad

Assunzioni incentivate	
Disabilità dei soggetti assunti dal 1° gennaio 2016	Lo sgravio
Oltre il 79% o minorazioni di cui alla I e III Ctg del dpr n. 915/1978	70% (1)
Tra il 67 e il 79% o minorazioni di cui alla IV, V e VI Ctg del dpr n. 915/1978	35% (1)
Disabilità intellettiva o psichica oltre 45%	70% (2)

(1) In caso di assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 36 mesi
(2) In caso di assunzioni a tempo indeterminato o a termine (non inferiori a 12 mesi), per la durata di 60 mesi

uno con l'obbligo di assunzione del disabile che scatta in caso di nuove assunzioni ma solo fino al 31 dicembre prossimo. Dal 1° gennaio 2017, infatti, i datori di lavoro dovranno coprire in ogni caso la quota di riserva (anche in mancanza di nuove assunzioni), effettuando l'assunzione del disabile entro 60 giorni.

Esoneri. I datori di lavoro che, per la loro particolare attività, non riescono a coprire l'intera quota di riserva possono, a domanda, richiedere l'esonero parziale, al prezzo del contributo giornaliero di 30,64 euro per ciascun disabile non assunto. L'esonerazione opera automaticamente, mediante semplice autocertificazione, per i datori di lavoro che versano all'Inail premi al tasso pari o superiore al 60 per mille (un decreto deve fissare le modalità di versamento del contributo).

Tutte le assunzioni sono nominative. Altra novità concerne le modalità di assunzioni di disabili: dal 24 settembre (entrata in vigore della riforma) possono essere fatte tutte nominativamente. Fino al 23 settembre andavano fatte invece: con richiesta nominativa per quelle dovute dai datori che occupano da 15 a 35 dipendenti; metà con richiesta nominativa e metà con

richiesta numerica per quelle dovute dai datori che occupano da 36 a 50 dipendenti; 60% con richiesta nominativa e 40% con richiesta numerica per quelle dovute dai datori che occupano oltre 50 dipendenti.

Il target dei disabili. La riforma Jobs act, ancora, ha stabilito che i lavoratori disabili prima dell'assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, possono essere computati nella quota di riserva a patto che la disabilità sia del 60% (45% se intellettiva o psichica) o dovuta a minorazioni di cui alla I e VI categoria del dpr n. 915/1978.

Somministrazione. L'art.

34 del dlgs n. 81/2015 esclude i lavoratori somministrati dal computo della quota di riserva, salvo che non si tratti di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, nel qual caso invece il lavoratore somministrato va computato.

Telereciproco. L'art. 23 dlgs n. 80/2015, ancora, stabilisce che i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possano escludere dalla quota di riserva i lavoratori ammessi al telelavoro.

Bonus assunzioni. Dal 1° gennaio i datori di lavoro hanno diritto a uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, sulle assunzioni a tempo indeterminato di disabili, da fruire mediante conguaglio con i contributi pagati all'Inps (si veda tabella). In attesa del decreto attuativo la procedura prevista sarà la seguente: il datore di lavoro fa richiesta all'Inps in via telematica; l'Inps risponde entro cinque giorni, dando o meno l'ok al bonus sulla base delle risorse disponibili; nei successivi sette giorni, il datore comunica all'Inps l'avvenuta assunzione del disabile.

GLI EFFETTI DELLA LEGGE DI STABILITÀ E DELLA PEREQUAZIONE

Pensioni, l'Inps aggiorna (al ribasso) gli importi 2016

Quest'anno niente aumenti per le pensioni nel 2016. Lo conferma l'Inps con la circolare 210/2015. Il consueto decreto ministeriale che anticipa la cosiddetta perequazione automatica, con il compito di fissare un indice provvisorio da conguagliare all'inizio dell'anno successivo, prevede un indice d'inflazione 2015 pari a zero. Ma non è finita qui. Nel 2016 i pensionati (era già successo l'anno scorso) partono con un debito nei confronti dell'Inps, dal momento che l'aumento attribuito in via provvisoria a gennaio 2015 (più 0,3%), è risultato inferiore al dato definitivo fornito dall'Istat per il 2014 (0,2%). Questo vuol dire che l'Inps avrebbe dovuto procedere a conguaglio negativo dello 0,1%. Ciò che non avverrà, grazie alla sanatoria prevista dalla legge di Stabilità (legge 208/2015).

La perequazione. Le pensioni vengono rivalutate sulla base di un meccanismo raggugliato al costo della vita. Per dar modo all'Inps di predisporre per tempo i mandati di pagamento, a fine novembre si fa una previsione dell'andamento dell'inflazione e se ne riportano gli effetti sui trattamenti, riservandosi un conguaglio a fine anno, in presenza del dato effettivo. In passato vi era sempre la necessità di un qualche adeguamento rispetto a un trend più elevato. Nel 2014, invece,

Le aliquote di rendimento nel 2016

	Quota A *	Quota B **
Fino a € 46.123,00	2,00%	2,00%
Da € 46.123,00 a € 61.343,59	1,50%	1,60%
Da € 61.343,59 a € 76.564,18	1,25%	1,35%
Da € 76.564,18 a € 87.633,70	1,00%	1,10%
Oltre € 87.633,70	1,00%	0,90%

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento all'anzianità contributiva maturata a tutto il 31 dicembre 1992. ** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011.

l'inflazione è cresciuta meno del previsto: una circostanza inaspettata. Detto in altre parole, nel corso del 2015 le pensioni hanno beneficiato di una rivalutazione dello 0,3%. Questa percentuale, applicata dallo scorso gennaio a titolo provvisorio, è stata invece ritocata dall'Istat nella misura definitiva dello 0,2%. Logica vorrebbe che debba essere restituita la differenza dell'0,1% percepita in più nel corso di quest'anno: per le pensioni al minimo il recupero si aggira intorno ai 6 euro. Una rivalutazione «negativa» sventata dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 288, n.208/2015). In altre parole, come confermato nella nota dell'Inps, a gennaio sono state messe in pagamento le pensioni nell'importo «corretto» (in negativo), derivante dall'applicazione del dato definito Istat per il 2014,

senza recupero delle maggiori somme riscosse durante il 2015. I conguagli si faranno a gennaio 2017.

Importi 2016. L'importo del trattamento minimo 2016 scende quindi da 502,89 euro a 501,88 euro al mese, senza recupero delle maggiori somme riscosse nel 2015. Altro discorso per quanto riguarda i trattamenti sopra il minimo. Prima della riforma Montefornero, l'adeguamento pieno all'inflazione riguardava tutte le pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo e scendeva al 90% per gli importi fra 3 e 5 volte il minimo e al 75% oltre 5 volte il minimo. Con la legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 483, legge n. 147/2013), le regole prevedono, per il biennio 2015-2016 che la perequazione automatica venga attribuita al 100% per i trattamenti complessivi fino a

tre volte il trattamento minimo; al 95% per quelli da tre a quattro volte il minimo; al 75% per quelli da quattro volte a cinque volte il minimo; al 50% per quelli da cinque a sei volte il minimo e al 45% per i trattamenti complessivi superiori a 6 volte il trattamento minimo. La legge di Stabilità (art. 1, comma 289, n. 208/2015), al fine di reperire risorse per la cosiddetta «opzione donna», il part-time a fine carriera e lo no tax area per i pensionati ultrasettantacinquenni, sposta al 2018 l'indicizzazione «raffreddata».

Tetto pensionabile. Nessun aumento neppure per quanto riguarda il cosiddetto «tetto» pensionabile, da considerare ai fini del calcolo delle pensioni (la quota retributiva riferita all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011) 2016, plafond oltre il quale si applicano aliquote di rendimento ridotte rispetto al 2% (si veda la tabella in pagina). In seguito alla riforma Fornero (legge n. 214/2011), per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31/12/2011. La citata normativa ha introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali prima beneficiavano del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

Leonardo Comegna